

L'art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., contenente il Regolamento di attuazione della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., prevede che "La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ...". Anche se la norma non lo specifica è evidente che "l'aggiudicazione", da cui decorre il termine, non possa essere quella "provvisoria", pronunciata dal seggio di gara, ma solo quella "definitiva" della stazione appaltante. Finalità della disposizione in esame è quella di evitare che i procedimenti di gara siano indebitamente protratti dalle stazioni appaltanti oltre il termine indicato. Il principio dell'affidamento che, come esplicazione dei canoni dell'imparzialità e del buon andamento, informa anche il procedimento amministrativo, non consente infatti che la stazione appaltante possa procrastinare indefinitivamente gli adempimenti prescritti dalla legge. E' evidente al riguardo che il termine non possa che decorrere dal momento in cui la stazione appaltante provvede a comunicare all'impresa l'aggiudicazione definitiva. Con la Determinazione n. 24/2002 del 2 ottobre 2002, anche l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha evidenziato che l'amministrazione "non può rimanere inattiva, ma ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore (sessanta giorni o trenta a seconda della procedura). Ciò al fine di evitare che l'impresa titolare di interessi legittimi (in questa fase) e non di diritti soggettivi, possa permanere in posizione di incertezza. Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non si determini per la stipula nei suddetti termini, l'aggiudicatario matura il diritto ad essere liberato dall'impegno contrattuale con la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso delle spese contrattuali." Dato che la legge non prevede una "forma ad substantiam", l'invito a produrre la documentazione per la stipula del contratto, una volta pervenuto all'aggiudicataria, assume la consistenza di un elemento procedimentalmente rilevante, tale da costituire la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione vero e proprio; e acquista comunque rilievo anche in difetto dell'aggiudicazione definitiva, per effetto del superamento del termine entro in quale l'Amministrazione aveva l'obbligo di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, con l'adozione dell'aggiudicazione definitiva.